# **REPUBBLICA ITALIANA**

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

#### LA CORTE DEI CONTI

#### SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Carmelo GERACI Presidente

Angelo Antonio PARENTE Consigliere

Mario PISCHEDDA Consigliere

Angela SILVERI Consigliere-relatore

Manuela ARRIGUCCI Consigliere

ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

nei giudizi d'appello promossi da:

#### avverso

la sentenza n. 7/96 del 25 gennaio 1996 resa dalla Sezione giurisdizionale per la regione Puglia.

Visti gli atti d'appello, iscritti ai numeri 469, 491, 492, 493, 505 e 506 del registro generale, nonchè gli altri atti e documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 12 giugno 2008 il relatore, Consigliere Angela Silveri, gli Avv.ti Vitantonio La Volpe, Vincenzo Monterisi, Michele de Ruvo, Nicola Vernola (anche per delega dell'Avv. Franco Gaetano Scoca), Giuseppe Abbamonte e il P.M. in persona del Vice Procuratore Generale Maria Giovanna Giordano.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 7 del 1996 la Sezione Puglia ha condannato i sigg. D, C, E, F, D, P, D, M, V e P (quali amministratori del Comune di XXXX) al pagamento in solido della somma di lire 150.287.000 comprensiva di rivalutazione monetaria, per mancati introiti relativi alla concessione in uso dello stadio Vittoria alla società di calcio XXXX s.p.a. per il periodo 29 settembre 1979 - 29 settembre 1984; ha, inoltre, condannato i sigg. D, E, V, B, C, L e Barbone (questi nel limite di lire 30.038.000) in solido, al pagamento dell'ulteriore importo di lire 273.018.000, comprensivo di rivalutazione monetaria, per l'uso del medesimo complesso sportivo da parte della stessa società calcistica senza corresponsione di alcun corrispettivo nel periodo 30 settembre 1984 – giugno 1990.

La sentenza veniva gravata di appello da parte di tutti i condannati, con eccezione di Michele Barbone, la cui condanna è stata limitata alla somma di lire 30.038.000.

In particolare, con atto d'appello depositato il 4 aprile 1996 (iscritto al n. 469 r.g.) l'Avv. Francesco D – ricostruita la vicenda –deduceva:

I. error in procedendo, violazione del principio di integrità del contraddittorio, nullità del giudizio di primo grado, violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., contraddizione della sentenza con l'ordinanza della stessa Corte n. 039/1994, violazione della stessa. Sul punto osservava, essenzialmente, che la Sezione Puglia aveva avvertito l'esigenza di integrare il contraddittorio con tutti gli amministratori e dirigenti comunali che avevano gestito il rapporto d'uso dello Stadio Vittoria con l'A.S. XXXX s.p.a.; ed a tal fine aveva emesso l'ordinanza n. 039/1994, con la quale veniva anche disposta l'acquisizione della documentazione riguardante il rapporto contrattuale. Senonchè la Procura regionale chiamava in giudizio il solo dr. Carmineo, tralasciando di estendere l'integrazione del contraddittorio agli

amministratori Martinelli, Angiuli e Caradonna ed al Capo ripartizione per lo sport dr. Boccia; e la stessa chiamata in causa del direttore di ragioneria Carmineo è apparsa una mera formalità in quanto non soddisfece ad alcuna esigenza di chiarimento. Si rilevava, altresì, che nel caso di specie si trattava di litisconsorzio necessario e, quindi, l'integrazione del contraddittorio non poteva essere lasciata alla discrezionale facoltà di parte attrice (come si sostiene, invece, in sentenza). Si chiedeva, in definitiva, la riforma della sentenza impugnata con rinvio al primo giudice ex art. 354 c.p.c. assicurando la presenza in giudizio di tutti coloro che hanno operato collegialmente o individualmente.

II. error in procedendo, violazione dell'art. 295 c.p.c. Si osservava, sul punto, che nella vicenda di cui è causa è in dubbio lo stesso evento fonte di responsabilità, non essendosi affatto dimostrata l'irrecuperabilità del credito erariale, né, tanto meno, l'illecito arricchimento dei presunti responsabili. E, in effetti, la decisione (priva di rilevanza giuridica perché non ha mai assunto forma di delibera) di sospendere la procedura monitoria si giustificava per diversi motivi, non ultimo la pretesa risarcitoria dell'associazione sportiva per la mancata manutenzione straordinaria della struttura calcistica, oltre che per motivi di opportunità e prudenza. Illogica l'affermazione della sentenza (pag. 37) secondo cui la tempestiva riscossione dei canoni avrebbe evitato le azioni risarcitorie dell'A.S. nei confronti del comune, il quale - riscuotendo i canoni - avrebbe avuto disponibilità economiche sufficienti per far fronte agli impegni di manutenzione straordinaria (in realtà, nessun rapporto tra milioni e miliardi ...). In definitiva, era ragionevole sospendere la procedura coattiva, senza rinunciare al credito vantato dal comune, nell'attesa di un chiarimento sui rapporti contrattuali con la società di calcio, visto che la convenzione era anche venuta a scadere (la ridotta capienza dello stadio - sia per la chiusura di alcuni settori che per l'aumentato afflusso di tifosi – creava effettivamente non pochi problemi, anche economici, alla società: l'insicurezza della struttura ne aveva più che dimezzato l'utilizzabilità). Si osservava, in definitiva, che il giudizio di recupero dei canoni era già iniziato e, poiché è in discussione proprio la responsabilità per mancata riscossione dei canoni, non poteva prescindersi dall'esito del giudizio, con conseguente erroneità della decisione nella parte in cui nega l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

III. error in procedendo, prescrizione dell'azione di responsabilità ex artt. 58, IV co., L. 142/90 e 1, VII co., D.L. 324/93. Sul punto osservava che il presunto danno è divenuto certo liquido ed esigibile il 29 settembre 1984 (data di scadenza della convenzione) e non il 17 aprile 1987 (quando è stato deciso di sospendere il procedimento monitorio); il diritto al risarcimento del danno si è, quindi, prescritto dovendo applicarsi retroattivamente il termine quinquennale introdotto dall'art. 58, comma 4, della legge n. 142 del 1990.

IV. error in judicando, violazione degli art. 9 D.L. 23/12/95 n. 541 e 9 D.L. 26/2/1996 n. 70; illogicità contraddittorietà perplessità inesistenza della illiceità del comportamento, inesistenza della solidarietà ed improcedibilità della relativa condanna ex art. 9 cit. Deduceva, al riguardo, l'assenza di danno e la mancanza di illecito arricchimento del ricorrente per i seguenti motivi: a) illogico ed antistorico riferimento alla responsabilità derivante dalla sovrintendenza del sindaco su tutti gli uffici ed istituti comunali, che non è ammissibile in un grande comune e che non è configurabile per atti di mera gestione quali la riscossione di canoni di affitto; b) la posizione del sindaco è, comunque, assorbita nella iniziativa e nella responsabilità dell'organo collegiale che decise di sospendere il procedimento di recupero; c)

assenza di nesso causale tra la condotta individuale del sindaco D e l'evento dannoso patito dal comune; in effetti, successivamente alla decisione del 17/4/1987, su segnalazione del dr. Carmineo del 6/8/1987 (invalidità della decisione!), il sindaco con nota del 9/10/1987 diffidava l'A.S. a corrispondere i canoni in sofferenza; da quel momento il direttore di ragioneria doveva curare l'esecuzione che invece non avvenne.

V. violazione dell'art. 151 n. 10 del T.U. 4/2/1915 n. 148 sotto altro profilo. Osservava, al riguardo, che al Sindaco non poteva essere imputato neppure un disinteresse nella vicenda, tenuto conto che – come risulta dalla stessa sentenza – è intervenuto in diverse occasioni per sollecitare il pagamento dei canoni; e ciò anche dopo la delibera, mai formalizzata, del 17/4/87, con cui si raccomandava la sospensione della procedura coattiva. Rilevava, altresì, che la gestione ordinaria dell'affare non è stata mai del Sindaco che, comunque, è stato coadiuvato nelle funzioni dal dott. Martinelli.

Con atto d'appello depositato il 21 maggio 1996 (iscritto al n. 491) il sig. Giuseppe C – richiamate le controdeduzioni del primo grado –deduceva con argomentazioni analoghe a quelle dell'Avv. D:

- I. Inesistenza, ex artt. 2953 e 2948 c.c., del danno ascritto, in quanto alla data dell'atto introduttivo del giudizio il credito del Comune non si era estinto;
- II. Inefficacia della delibera di sospensione dell'ingiunzione di pagamento.

Con atto d'appello depositato il 16 maggio 1996 (iscritto al n. 492) il dr. Giuseppe P – ricostruita ampiamente la vicenda –deduceva:

1) error in procedendo, violazione d.l. 15.5.1993 art. 5, conv. in l. 14.1.1994 n. 19, osservando, al riguardo, che l'atto di citazione in giudizio - avvenuto in un secondo momento rispetto agli altri convenuti - doveva essere dichiarato inammissibile

perché non preceduto dall'invito a dedurre;

- 2) error in procedendo, violazione del principio di integrità del contraddittorio, violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., nullità del giudizio di primo grado. Sul punto evidenziava che la Procura regionale non aveva dato piena esecuzione alla ordinanza della Sezione pugliese n. 039/1994, non provvedendo ad integrare il contraddittorio così come era stato richiesto. Trattandosi di litisconsorzio necessario, la conseguenza è che la sentenza deve intendersi come *inutiliter data*;
- 3) error in procedendo, violazione dell'art. 295 c.p.c.. Si rilevava, al riguardo, che il credito erariale era pienamente recuperabile, come dimostrava la pendenza del giudizio civile dinanzi al Tribunale di XXXX, nel quale l'A.S. XXXX s.p.a. non ha contestato l'importo né eccepito una inesistente prescrizione; tenuto conto della evidente pregiudizialità, il giudizio di responsabilità amministrativa avrebbe dovuto essere sospeso;
- **4)** error in procedendo, prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 58 4° comma L. n. 142/90 e art. 1 7° comma D.L. 324/93, con rinvio alle argomentazioni dedotte in primo grado;
- 5) error in giudicando, violazione D.L. 23.12.95 n. 541 e D.L. 26.2.96 n. 70, inesistenza della illiceità del comportamento, inesistenza della solidarietà, inesistenza dei presupposti. Osservava, sul punto, che quale assessore alla cultura non aveva conoscenza diretta e specifica dei fatti se non per essere componente dell'organo collegiale. In ogni caso, essendo stato abrogato il principio della solidarietà passiva, le responsabilità andavano accertate singolarmente; senonchè il presunto danno oltre ad essere indimostrato non è opponibile all'appellante che non era responsabile della riscossione dei canoni inerenti lo stadio, essendo invece a ciò tenuta la Tesoreria comunale e, per essa, il Dipartimento di Ragioneria o

l'organo politico.

Con atto d'appello depositato il 18 maggio 1996 (iscritto al n. 493) il prof. Tommaso M – ricostruita ampiamente la vicenda –deduceva:

- 1) improponibilità dell'azione per carenza dei presupposti, inesistenza e/o insussistenza del danno. Poiché la responsabilità degli amministratori comunali deriverebbe dalla assunzione della delibera in data 17 aprile 1987, i giudici avrebbero condiviso con la Procura regionale uno schema formale di responsabilità amministrativa "senza danno erariale". In realtà, nella specie mancano i requisiti della certezza, effettività ed attualità del danno;
- 2) inefficacia della "delibera" di sospensione, improduttività di effetti giuridici, in quanto si trattava di una determinazione non formalizzata, ad uso esclusivamente interno; l'atto non poteva, quindi, essere parificato ad un atto deliberativo e non aveva alcuna capacità, intrinseca ed estrinseca, di produrre effetti esterni, pubblicisticamente rilevanti; conseguentemente essa non poteva comportare alcuna assunzione di responsabilità;
- 3) prescrizione dell'azione di responsabilità, violazione degli artt. 58 IV co. L. 142/90 e 1 VII co. D.L. 324/93; ribadisce al riguardo le argomentazioni esposte in primo grado;
- 4) omessa motivazione e/o valutazione in ordine ad un punto decisivo della vicenda. Osservava, al riguardo, che l'appellante aveva assunto la carica assessorile il 4 ottobre 1985, epoca nella quale tutti gli eventi relativi alla vexata quaestio si erano già ampiamente esauriti. Egli partecipò soltanto alla decisione informale del 17 aprile 1987, che non ha alcun rilievo in termini di responsabilità.

Con atto d'appello depositato il 6 giugno 1996 (iscritto al n. 505) l'Avv. Massimo V deduceva:

- 1) assenza del danno, evidenziando come gli altri appellanti che le pretese creditorie del Comune di XXXX nei confronti della A.S. XXXX non si sono prescritte e, quindi, non si è verificato il presupposto dell'effettivo nocumento patrimoniale;
- 2) assenza di comportamento illecito, nullità della decisione di G.M. del 17.4.1987, assenza del nesso di causalità della stessa con il fatto dannoso, in ogni caso, sua provvisorietà. Si osservava, sul punto, che l'atto emesso il 17.4.1987 è rimasto una mera manifestazione di volontà, cui non è seguita la fase integrativa dell'efficacia;
- 3) assenza di dolo e colpa in riferimento alla presunta azione omissiva per il rinnovo della convenzione;
- 4) responsabilità del direttore della ragioneria, il quale, nonostante avesse comunicato al sindaco l'invalidità della decisione di Giunta del 17.4.1987, aveva poi omesso di curare l'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento a suo tempo vidimata dal Pretore; responsabilità che sarebbe da ascrivere anche al fatto che per tutto il periodo di durata della convenzione, dal 1981 al 1984, non rilevò l'inadempienza contrattuale omettendo di attivare le procedure coattive e si limitò a farlo solo il 14.12.1984 a convenzione scaduta.
- 5) responsabilità del Presidente della 2<sup>^</sup> Commissione consiliare, il quale, nonostante i solleciti indirizzati dal sindaco, dilatò per oltre due anni l'istruttoria rimessa alla commissione e mantenne sulla questione un atteggiamento ostruzionistico;
- 6) violazione degli artt. 167 e 183 c.p.c. e degli artt. 11 e 17 l. 353/1990, riconoscimento del litisconsorzio necessario ed integrazione del contraddittorio;
- 7) inapplicabilità della solidarietà passiva, violazione dell'art. 9 del D.L. 27.10.1995 n. 439; sul punto venivano esposte argomentazioni analoghe a quelle prospettate da

D;

8) richiesta di sospensione del giudizio; per le stesse ragioni esposte da D.

Con atto d'appello depositato il 6 giugno 1996 (iscritto al n. 506) i sigg. Gabriele D, Filippo B, Antonio D, Carlo F, Elio P, Berardino E, Nicola C e Vitantonio L deducevano motivi di gravame sostanzialmente analoghi a quelli proposti da Massimo V. Inoltre, deducevano:

9) distinzione fra i due capi di addebito; diverse ipotesi e distinte conseguenze. Sul punto evidenziavano che: il primo capo di addebito, afferente al periodo settembre 1979 - settembre 1984, sarebbe caratterizzato da certezza, liquidità ed esigibilità del credito essendo oggetto di ingiunzione di pagamento del 4.10.1985 (resa esecutoria e vidimata dal Pretore di XXXX il 7.10.1985 e notificata alla società il 9.10.1985); dopo la "non delibera" del 17.4.1987, qualcuno omise di dare esecuzione alla procedura coattiva per il recupero della somma; in ogni caso, successivamente venne chiesto un nuovo decreto ingiuntivo che - pur opposto dalla A.S. XXXX s.p.a. - ha ottenuto la provvisoria esecuzione con provvedimento del G.I. del Tribunale di XXXX in data 27.1.1996; quindi, da questo momento il credito deve intendersi formalmente recuperato e, comunque, spetta ad altri amministratori e funzionari comunali dare esecuzione al decreto ingiuntivo e procedere all'effettivo incameramento della somma; si dovrebbe, pertanto, giungere alla declaratoria di cessazione della materia del contendere o, comunque, alla affermazione della assenza di responsabilità degli appellanti per il venir meno del nesso di causalità. Circa il secondo capo di domanda, riguardante il periodo 1985-1990, puntualizzavano che: si tratta di credito che "non è né certo, né determinato, né definitivo", dovendosi ancora "stabilire se esiste, oppure no, il credito del Comune di XXXX o se lo stesso viene annullato o azzerato dalle pretese creditorie per danni (in compensazione) avanzate dall'A.S. XXXX"; quindi, è illegittimo il diniego di sospensione del giudizio enunciato dal primo giudice; la sospensione era, invece, necessaria al fine di evitare il rischio di un contrasto di giudicati e, cioè, da un lato la condanna della Corte dei conti per mancata riscossione di crediti del Comune di XXXX e, dall'altro, sentenza del giudice ordinario che affermi l'inesistenza di tale credito, se non addirittura un debito verso la A.S. XXXX; è, comunque, assurdo "voler addebitare la mancata ristrutturazione dello stadio al mancato recupero dei crediti". 10) responsabilità dei singoli appellanti; posizione degli assessori ai contratti ed al patrimonio; graduazione delle responsabilità. Rilevavano, sul punto, che per gli amministratori D, F, P e D - condannati al pagamento solidale insieme ad altri della somma di lire 150.000.000 circa - va affermata la loro assoluta estraneità ad ogni responsabilità amministrativa per tutte le ragioni indicate nei precedenti motivi di gravame. Per gli appellanti E, B, C e L - condannati anche per il secondo capo di imputazione - la sentenza avrebbe fatto rivivere una sorta di responsabilità oggettiva, solo perché destinatari, nei vari periodi, delle deleghe agli assessorati ai contratti o al patrimonio dall'ottobre 1984 al giugno 1990, senza tener conto della organizzazione e della ripartizione delle competenze in un Comune di grandi dimensioni e, quindi, della netta distinzione delle deleghe assessorile conferite dal Sindaco e derivanti dalla struttura burocratica delle varie ripartizioni comunali. In realtà, gli assessori e gli assessorati ai contratti e al patrimonio non avevano compiti o funzioni in relazione alla Stadio della Vittoria - che appartenevano all'assessore delegato allo sport - né potevano interferire in settori o pratiche affidate ad altri assessorati. In ogni caso, a parte la mancata graduazione della responsabilità, evidenziavano che un'opera pubblica non deve necessariamente produrre un reddito, essendo realizzata per soddisfare esigenze della collettività e non per conseguire un utile.

Tutti gli appellanti chiedevano la sospensione della esecuzione della sentenza di condanna, che veniva concessa da questa Sezione con ordinanza n. 092 del 26 giugno 1996.

Su tutti gli appelli la Procura Generale ha formulato conclusioni scritte chiedendo, con diffuse argomentazioni, il rigetto dei gravami.

Questa Sezione, in accoglimento della richiesta di applicazione dell'art. 295 c.p.c., con ordinanza n. 017 del 20 febbraio 1997, previa riunione del giudizio n. 469 a quelli già riuniti (nn. 491, 492, 493, 505 e 506), ha ordinato "la sospensione dei giudizi medesimi sino alla definizione dei giudizi civili pendenti tra il Comune di XXXX e la società di calcio Associazione Sportiva XXXX s.p.a."; e ciò, avendo ritenuto che "l'intimo intreccio fra le situazioni giuridiche fatte valere" nel giudizio contabile e nei giudizi civili potesse determinare "il pericolo di contrasto tra giudicati" e potesse incidere "sull'effettiva permanenza del danno erariale – o eventualmente sulla sua entità – ossia su uno degli elementi essenziali che giustificano il promovimento dell'azione di responsabilità amministrativa e contabile".

Con atto depositato il 18 gennaio 2008 la Procura Generale ha rivolto istanza per la prosecuzione del processo ex art. 297 c.p.c., osservando che il Comune di XXXX aveva trasmesso con nota del 27.11.2007, depositata il 4.12.2007, copia della sentenza n. 626/04 emessa dal Tribunale di XXXX, 1<sup>^</sup> Sezione stralcio. Detta sentenza è stata depositata unitamente al ricorso in riassunzione, con il quale la P.G. ha confermato le conclusioni a suo tempo rassegnate chiedendo il rigetto degli appelli.

Con memoria depositata il 12 maggio 2008 Tommaso M, confermati i motivi di appello già dedotti, ha evidenziato di essere coinvolto solo nella contestazione di danno inerente il periodo settembre 1979 – settembre 1984; ha, quindi, rilevato che

il credito vantato dal Comune di XXXX per quel periodo è stato integralmente soddisfatto dalla società sportiva, come risulta dalla sentenza resa dal giudice civile. Chiede, pertanto, che venga disposta la separazione del suo giudizio dagli altri e che il suo appello venga accolto con assoluzione da ogni addebito.

Con memoria depositata il 12 maggio 2008 Giuseppe C, ripercorsi i motivi di appello già dedotti, ha esposto deduzioni analoghe a quelle evidenziate dal M, chiedendo anch'egli la separazione del suo giudizio con accoglimento nel merito del proprio appello.

Con memoria depositata il 20 maggio 2008 Francesco D, nel riportarsi integralmente all'atto d'appello, ha osservato che erroneamente la Procura Generale ha ritenuto che siano venuti meno i presupposti per la sospensione del giudizio; e ciò tenuto conto che la sentenza emessa dal Tribunale civile di XXXX, che ha consentito il recupero della prima parte dell'asserito danno erariale (ossia lire 150.287.000), è stata gravata d'appello da parte del Comune di XXXX, tuttora pendente come da certificato che esibisce (udienza di merito fissata per il 19 marzo 2010). Rileva, pertanto, che - stante la non definitività della sentenza del giudice ordinario - permangono tutti i presupposti che avevano resa necessaria la sospensione del giudizio di responsabilità che va, quindi, confermata fino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà il giudizio civile. Nel merito ha, comunque, ribadito la fondatezza dei motivi d'appello; ha chiesto in subordine, in via istruttoria, che il contraddittorio venga integrato con coloro che hanno svolto le funzioni di sindaco per quattro mesi a partire dal 1987 e dall'8 giugno 1990, con tutti coloro che hanno effettivamente gestito la concessione in uso della stadio "Vittoria", nonchè con tutti i consiglieri comunali presenti alla seduta del 12 febbraio 1986 che deliberarono la rateizzazione del debito alla società concessionaria dello stadio.

Con memoria depositata il 23 maggio 2008 i sigg. D, B, D, F, La Penna ed E, hanno eccepito, in via preliminare, l'estinzione del giudizio, nella considerazione che il ricorso in riassunzione è stato proposto quando era ampiamente decorso il termine di sei mesi dal deposito della sentenza del Tribunale civile (che risale al 2004), non avendo al riguardo alcun rilievo la circostanza che la notizia del deposito della sentenza sia pervenuta alla Procura Generale soltanto a fine 2007. In via subordinata, gli appellanti hanno rilevato che la sentenza del giudice ordinario non è definitiva, in quanto gravata di appello (che depositano); hanno chiesto, quindi, che il giudizio di responsabilità venga nuovamente sospeso ex art. 295 c.p.c. per le stesse motivazioni poste a base dell'ordinanza n. 17/97/A. Nel merito – oltre a confermare ed insistere sui motivi d'appello già proposti - hanno rilevato che l'ipotetico credito afferente alla prima partita di danno (pari a lire 150.287.000) è venuto meno a seguito del recupero della somma da parte del Comune di XXXX. Chiedono, sul punto, che - poiché la pendenza del giudizio civile riguarda soltanto la seconda partita di danno - venga definita, con sentenza parziale, la domanda di appello relativa alla prima partita di danno, consentendo l'estromissione dal giudizio dei sigg. D, D e F non interessati alla seconda parte dei capi di condanna.

All'udienza del 12 giugno 2008 l'Avv. La Volpe ha insistito per la separazione dei giudizi riguardanti le due distinte partite di danno, tenuto conto che il primo credito è stato estinto. L'Avv. Monterisi, nell'associarsi all'Avv. La Volpe, ha depositato note di udienza con allegata prova dell'avvenuto pagamento al Comune di XXXX di oltre duecento milioni di lire. Si sono, altresì, associati l'Avv. de Ruvo e l'Avv. Vernola, il quale ha anche evidenziato che occorre reiterare la sospensione del giudizio per la seconda partita di danno. L'Avv. Abbamonte ha ribadito che si

tratta di questioni strettamente connesse e che l'ordinanza di sospensione non è stata revocata; ha, comunque, reiterato l'istanza di sospensione e, in subordine, ferme restando tutte le eccezioni e le difese esposte per iscritto, ha insistito sulla necessità di estensione del contraddittorio.

Il Pubblico Ministero si è opposto alla sospensione del processo anche in considerazione del principio della ragionevole durata dei giudizi; ha, quindi, osservato che sussistono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità e che di eventuali recuperi potrà tenersi conto in sede esecutiva, fermo restando che per la posta dannosa già recuperata potrebbe essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Previo ritiro in camera di consiglio, il Collegio ha disposto la prosecuzione della sospensione del processo relativamente alla partita di danno di lire 273.018.000 per l'uso del complesso sportivo nel periodo 30 settembre 1984 – giugno 1990; ha altresì disposto la prosecuzione della discussione per la partita di danno di lire 150.287.000 riguardante il periodo 29 settembre 1979 - 29 settembre 1984.

L'Avv. Monterisi ha manifestato il suo disaccordo sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere in quanto al momento non esisteva il contestato danno erariale, essendo ancora possibile il pagamento dei corrispettivi da parte della società che gestiva lo stadio. In particolare, ha osservato che la chiamata in giudizio del proprio assistito P non è stata preceduta dall'invito a dedurre e, quindi, l'atto di citazione dovrebbe essere dichiarato inammissibile; osserva, peraltro, che ciò che interessa è l'accertamento della inesistenza della responsabilità anche al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute per la difesa. Deposita, infine, note d'udienza.

L'Avv. La Volpe, nel richiamare la ricostruzione dei fatti esposta in memoria, si è opposto alla declaratoria di cessazione della materia del contendere per le stesse ragioni esposte dall'Avv. Monterisi.

Altrettanto l'Avv. Vernola che ha chiesto anche la pronuncia sulle spese di giudizio.

L'Avv. Abbamonte ha ribadito che il sindaco fece tre diffide per ottenere il pagamento dei corrispettivi e, comunque, al sindaco sono affidate funzioni di alta vigilanza, mentre la gestione dell'affare competeva all'assessore allo sport e alla ragioneria.

L'Avv. De Ruvo ha dichiarato di far proprie tutte le considerazioni svolte dagli altri difensori.

Il P.M. ha evidenziato che la società sportiva ha onorato il suo debito solo a distanza di dieci anni e che all'epoca dei fatti il danno sussisteva ed era stato determinato dalla delibera che aveva sospeso l'esecutività dell'ingiunzione di pagamento. Ha, quindi, insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

In replica l'Avv. Monterisi ha ribadito che non è stata adottata alcuna delibera di sospensione, ma che vi era soltanto una decisione della Giunta peraltro non formalizzata.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1.a Dovendosi, pregiudizialmente, accertare la ritualità della istanza di prosecuzione del processo che è stato sospeso da questa Sezione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., con ordinanza n. 017 del 20 febbraio 1997, osserva il Collegio che è destituita di fondamento l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata da alcuni appellanti con riferimento alla decorrenza del termine di sei mesi dal deposito della

sentenza resa nella causa civile.

E' sufficiente, al riguardo, rammentare che ai sensi dell'art. 297, 1° comma, c.p.c. "se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di sei mesi ... dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa ...". Tale disposizione, che – come è ben chiaro dalla lettera della legge – non si riferisce al mero "deposito" della sentenza, bensì al suo "passaggio in giudicato", è da intendersi integrata – per effetto della risalente pronuncia della Corte costituzionale n. 34 del 1970 – nel senso che per le parti del processo sospeso il termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza decorre dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione.

Tanto chiarito, non vi è dubbio che l'istanza di fissazione della nuova udienza è stata presentata dalla Procura Generale prima della scadenza del termine di sei mesi stabilito dall'art. 297, 1° comma, c.p.c. come integrato dalla pronuncia costituzionale n. 34 del 1970; e ciò tenuto conto che la Procura Generale (che è parte nel processo sospeso e non anche parte nel processo civile che ha determinato la sospensione) è venuta a conoscenza solo in data 4 dicembre 2007 – a mezzo di comunicazione fornita dal Comune di XXXX – che il giudice civile aveva emesso nel 2004 la sentenza nelle cause tra lo stesso Comune e la A.S. XXXX s.p.a., in relazione alle quali questa Sezione aveva provveduto alla sospensione del processo. L'istanza di fissazione della nuova udienza è, quindi, tempestiva essendo stata depositata dalla Procura Generale il 18 gennaio 2008.

**1.b** Sempre con riguardo alla problematica della sospensione, deve evidenziarsi – a conferma e integrazione di quanto già affermato dalla Sezione nell'ordinanza letta in udienza – che la problematica all'esame di questo giudice concerne due distinte

poste dannose: l'una, per la somma di lire 150.287.000, connessa ai mancati introiti per la concessione in uso dello stadio della Vittoria alla società di calcio XXXX s.p.a. nel periodo 29 settembre 1979 – 29 settembre 1984; l'altra, per la somma di lire 273.018.000, derivante dall'uso del medesimo complesso sportivo da parte della stessa società senza pagamento di alcun corrispettivo nel periodo 30 settembre 1984 – giugno 1990. Trattasi di distinte poste dannose cui afferiscono, tra l'altro, anche soggetti in parte diversi, essendo stati imputati e condannati in primo grado, per la prima, i sigg. D, C, E, F, D, P, D, M, V e P e, per la seconda, i sigg. D, E, V, B, C, L e Barbone (che non ha proposto appello).

Ciò premesso, deve altresì evidenziarsi che il giudizio civile, la cui pendenza ha determinato la sospensione del processo contabile, risulta definitivamente concluso per quanto concerne la prima posta dannosa.

In effetti, emerge dagli atti – e non vi è alcuna contestazione sul punto - che la sentenza del Tribunale di XXXX n. 626 del 20 settembre 2004 (emessa nelle cause riunite n. 279/94 e n. 613/94) è stata impugnata limitatamente al capo che concerne la posizione debitoria della società sportiva nel periodo ottobre 1984 – giugno 1990, con conseguente passaggio in giudicato di quanto statuito in merito alla opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal Comune di XXXX per i corrispettivi afferenti al periodo settembre 1979 - settembre 1984; opposizione che è stata respinta dal giudice civile, dando atto che medio tempore "il Comune di XXXX, a seguito della concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è stato completamente soddisfatto di tutte le somme dovutegli sulla base di tale decreto ingiuntivo".

E' chiaro, quindi, che il giudizio di responsabilità amministrativa può legittimamente proseguire per la disamina di tutte le questioni concernenti la prima posta dannosa; mentre permane la sospensione del processo già disposta con

l'ordinanza n. 017 del 1997, essendo ivi espressamente prevista "la sospensione ... sino alla definizione dei giudizi civili pendenti tra il Comune di XXXX e la società di calcio Associazione Sportiva XXXX s.p.a." e non sussistendo ragioni per procedere alla revoca di detta ordinanza.

- 2. Venendo ai molteplici motivi d'appello riguardanti la condanna al pagamento, in via solidale e in favore del Comune di XXXX, della somma di lire 150.287.000, rileva il Collegio che la statuizione sul punto non può limitarsi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo gli appellanti interessati a tale questione (D, C, E, F, D, P, D, M, V e P) insistito su tutte le eccezioni e deduzioni difensive, al fine di ottenere una piena assoluzione nel merito con conseguente affermazione del diritto al rimborso di spese e onorari di difesa.
- **3.** Muovendo, quindi, in via gradata, si osserva quanto segue sui motivi d'appello riguardanti questioni pregiudiziali e preliminari di merito.
- 3.a Deve, innanzitutto, escludersi che vi sia una qualche contraddizione tra la sentenza n. 7/96 e l'ordinanza n. 39/94. E' agevole, in effetti, rilevare che con quella ordinanza la Sezione Puglia non aveva disposto l'integrazione del contraddittorio con tutti gli amministratori e i dirigenti comunali che avevano gestito il rapporto con l'A.S. XXXX s.p.a., ma aveva provveduto alla istruttoria ritenuta necessaria affidandone l'adempimento alla Procura regionale anche al fine di valutare la sussistenza di ulteriori nuovi profili di responsabilità. Quindi, da quella ordinanza che non è stata emessa ai sensi dell'art. 102 c.p.c. non discendeva l'obbligo della Procura regionale di integrare il contraddittorio con altri presunti responsabili.

Né, del resto, poteva essere altrimenti, tenuto conto che – come è pacifico in giurisprudenza – si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario solo quando (come prevede, appunto, l'art. 102 c.p.c.) la decisione non possa essere pronunciata che in

confronto di più parti, le quali debbono essere tutte convenute nello stesso processo; talchè, la sentenza in ipotesi emessa nei confronti di alcune soltanto delle parti necessarie, sarebbe *inutiliter data*. Il litisconsorzio necessario va, in sostanza, circoscritto alle azioni costitutive plurisoggettive o alle azioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni che, rispetto a più coobbligati, siano da considerare indivisibili o inscindibili. Tale situazione non si verifica, di regola, nei giudizi di responsabilità amministrativa, dove l'unicità del processo discende non dalla unicità sostanziale del rapporto giuridico dedotto in giudizio, ma dalla opportunità di valutare unitariamente la pluralità di condotte che si assumono causative di danno, oltre che dalla obbligatorietà dell'azione pubblica rimessa al Procuratore Regionale.

- **3.b** Le doglianze sulla mancata sospensione del giudizio in primo grado ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sono assorbite nella sospensione che è stata disposta da questa Sezione d'appello con ordinanza n. 017 del 1997.
- 3.c Circa la dedotta inammissibilità della citazione per mancanza del previo invito a dedurre (P), osserva il Collegio che il giudizio di responsabilità è stato incardinato sotto la vigenza dell'art. 5, comma 1, del d.l. n. 143 del 1993, reiterato con d.l. n. 232 del 1993, cui ha fatto seguito il d.l. n. 453 del 1993 conv. in legge n. 19 del 1994; e, quindi, è intervenuto prima che detto art. 5 venisse modificato dal d.l. n. 543 del 1996 conv. in legge n. 639 del 1996, che ha effettivamente procedimentalizzato la fase preprocessuale del giudizio di responsabilità amministrativa con la previsione di un termine per l'emissione dell'atto di citazione, scandito anche dalla possibilità di ottenere proroghe del termine stesso.

Orbene, rileva il Collegio che la giurisprudenza formatasi anteriormente alle modifiche di cui alla legge n. 639/1996 non è univoca nell'affermare

l'inammissibilità dell'atto di citazione emesso in assenza del previo invito a dedurre, essendo stato anche ritenuto che l'invito – proprio per la mancanza di una vera e propria procedimentalizzazione introdotta solo con il d.l. n. 543/1996 - avesse esclusivamente finalità istruttorie.

In ogni caso, si osserva che nel caso di specie l'appellante – sia in primo grado che in appello – non si è limitato ad eccepire l'inammissibilità dell'atto di citazione, ma si è diffusamente soffermato su tutti i profili sostanziali del giudizio, così manifestando – come affermato chiaramente nella difesa orale – l'interesse ad una valutazione di merito sulla sussistenza o meno della responsabilità amministrativa. Circostanza questa che esime il Collegio dall'esaminare l'eccezione di cui trattasi.

**3.d** Circa i motivi d'appello che ripropongono l'eccezione di prescrizione, ritiene il Collegio che gli stessi siano infondati per le ragioni ampiamente esposte in sentenza, che integralmente si condividono con le precisazioni di seguito indicate.

In effetti, come affermato dai primi giudici, si tratta di ipotesi di responsabilità specifica prevista dagli artt. 252-260 del R.D. n. 383 del 1933; ipotesi che era soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale e che, in virtù del nuovo regime di prescrizione quinquennale introdotto con carattere di generalità dall'art. 58, 4° comma, della legge n. 142 del 1990, doveva intendersi disciplinata dai criteri intertemporali dettati dall'art. 252 delle disposizioni di attuazione al codice civile. Con la conseguenza che per la posta dannosa all'esame – come chiaramente evidenziato nella sentenza impugnata – la prescrizione non è decorsa anche qualora si prenda a riferimento la data del 12 febbraio 1986, di adozione della delibera consiliare n. 175 con la quale è stata ratificata la decisione di giunta di rateizzare il debito della società sportiva.

E' chiaro, comunque, che il *dies a quo* della prescrizione va individuato nella data del 17 aprile 1987, quando la Giunta comunale adottò la determinazione – sia pur non formalizzata – di sospendere l'ingiunzione di pagamento a carico della società barese; è da questo momento, infatti, che si concreta definitivamente la condotta gravemente colposa imputata ai convenuti, cui si addebita di non essersi fattivamente adoperati per il recupero del debito maturato dalla società ma, anzi, di aver operato per lasciare la società indenne da qualunque pagamento. E', in effetti, del tutto infondato l'assunto che vorrebbe ancorare il *dies a quo* della prescrizione alla data di scadenza della convenzione (29 settembre 1984). Al riguardo, è sufficiente rilevare che a quella data, mentre era già determinato l'ammontare del debito, non si era ancora compiuta la condotta che ha originato l'azione di responsabilità per danno erariale.

A ciò si aggiunga che i problemi di diritto intertemporale sono stati definitivamente risolti dall'art. 1, comma 2 ter, della legge n. 20 del 1994 come modificata dal decreto legge n. 543 del 1996 conv. in legge n. 639 del 1996, secondo cui "per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio". Ed è evidente che l'atto di citazione, notificato nello scorcio del 1993, è intervenuto prima del compimento del decennio decorrente, come si è detto, dal 17 aprile 1987.

- 4. Venendo al merito del giudizio, osserva il Collegio che gli appellanti hanno tutti dedotto, sotto vari profili, l'assenza della colpa grave e del danno.
- **4.a** Per quanto concerne l'elemento soggettivo, osserva il Collegio che deve convenirsi con le valutazioni negative manifestate sul punto dai primi giudici; e ciò nella considerazione che la condotta degli appellanti ha evidenziato per fatti

concludenti – un atteggiamento di estrema incertezza sulla posizione debitoria della società concessionaria dello stadio di calcio, essendo state reiteratamente intraprese e, poi, bloccate per i più svariati motivi le iniziative utili al recupero dei ratei non pagati per l'uso del complesso.

In tale quadro appare significativa proprio la determinazione del 17 aprile 1987 che, sia pur non formalizzata, ha comunque ottenuto l'effetto - perseguito dagli amministratori che l'avevano adottata - di sospendere l'ingiunzione di pagamento a carico della società e, cioè, di sospendere proprio lo strumento che avrebbe consentito il recupero del debito, essendo rimaste inevase tutte le richieste di adempimento avanzate fino ad allora. Va anche detto, sul punto, che altrettanto inefficace si manifesterà la richiesta di pagamento inoltrata dal sindaco D nell'ottobre di quell'anno; e ciò proprio per il convincimento – soprattutto in capo alla società – che gli amministratori non avevano una reale intenzione di perseguire, con ogni mezzo utile, il recupero dei canoni non pagati. E, in effetti, risulta chiaro in atti che il recupero è avvenuto solo a seguito del decreto ingiuntivo del 1994, la cui opposizione è stata respinta dal Tribunale di XXXX con la sentenza n. 626 del 2004.

In definitiva, trattasi di comportamenti che sono certamente connotati da colpa grave e, quindi, in ipotesi di accertata attuale sussistenza del danno, la responsabilità dovrebbe essere affermata non in via solidale (come disposto dai primi giudici), ma in forma parziaria tenendo conto dell'incidenza causale di ciascuno alla produzione del danno, ai sensi dell'art. 1, comma 1 quater, della legge n. 20 del 1994 come modificata dal decreto legge n. 543 del 1996 conv. in legge n. 639 del 1996 (" se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso").

**4.b** Circa l'elemento oggettivo, non può affermarsi – come sostenuto dagli appellanti – che il danno all'epoca della condotta trasgressiva non si era ancora concretizzato. L'assunto viene sostenuto soprattutto nella considerazione che il debito maturato dalla società sportiva non si era estinto per prescrizione e, quindi, poteva essere recuperato – come, in effetti, è avvenuto – tramite idonee azioni legali.

Sul punto osserva, innanzitutto, il Collegio che nessun dubbio sussiste sul fatto che la A.S. XXXX s.p.a. abbia omesso di effettuare il pagamento dei corrispettivi dovuti per la concessione in uso dello stadio comunale; corrispettivi che erano previsti – ai sensi dell'art. 13 della convenzione stipulata nel 1981 – per qualsiasi partita di campionato, di Coppa Italia e del Torneo Primavera e ogni altra manifestazione a pagamento nella percentuale del 2% degli incassi netti, tanto sui biglietti di ingresso, quanto sugli abbonamenti, e che erano da versare alla Tesoreria comunale entro il decimo giorno successivo allo svolgimento di ogni partita o manifestazione ed entro il 30 giugno di ogni anno per gli abbonamenti.

E' certo, quindi, che all'epoca dei fatti in contestazione il Comune di XXXX avesse subito un danno pari alle somme non incassate, oltre i diritti di mora previsti dallo stesso art. 13; danno la cui attualità e concretezza non può dirsi neutralizzata dalla circostanza che il debito poteva essere recuperato perché non ancora prescritto. E' sufficiente, al riguardo, rilevare che la questione della riscossione dei canoni non fu seriamente affrontata dagli amministratori per tutto il periodo della loro durata in carica che si è protratta per altri tre anni dopo la "determinazione" del 1987. Ed è ovvio – soprattutto con una valutazione *ex ante* – che l'inerzia così protratta nel tempo avrebbe reso sempre più incerta nell'*an* e nel *quando* la recuperabilità del debito.

In definitiva, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, deve dirsi che il danno - concreto e attuale al momento della citazione in giudizio e della decisione resa in primo grado - è venuto meno solo a seguito della iniziativa giudiziaria intrapresa dal Comune nel 1994 con la notifica di decreto ingiuntivo alla società sportiva e con il rigetto dell'opposizione a tale decreto disposto dal Tribunale di XXXX con sentenza del 2004.

In tali limiti, pertanto, possono essere accolti gli appelli proposti dai sigg. D, C, E, F, D, P, D, M, V e P avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Puglia n. 7/1996 con riguardo alla posta dannosa di lire 150.287.000.

Peraltro, le ragioni di tale accoglimento - che non escludono la sussistenza originaria del danno né della colpa grave – inducono il Collegio a compensare le spese di questo grado di giudizio, restando a carico degli appellanti spese e onorari di difesa.

# P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale

- 1) 1) accoglie gli appelli proposti dai sigg. Francesco D, Giuseppe C, Berardino E, Carlo F, Antonio D, Elio P, Gabriele D, Tommaso M, Massimo V e Giuseppe P avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia n. 7/96 del 25 gennaio 1996 e, per l'effetto, riconosce gli stessi appellanti esenti da responsabilità con riguardo alla posta di danno pari a lire 150.287.000 per il venir meno dell'elemento oggettivo; compensa nei loro confronti le spese del presente grado di giudizio, restando a loro carico spese e onorari di difesa;
- 2) 2) resta ferma la sospensione del processo già disposta con ordinanza n. 017 del 20 febbraio 1997 da valere con riguardo alla posta di danno pari a lire 273.018.000 e nei confronti degli appellanti Francesco D, Berardino E, Massimo

# V, Filippo B, Nicola C e Vitantonio L.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 12 giugno 2008 proseguita il 13 novembre 2008.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

(Angela SILVERI) (Carmelo GERACI)

F.to Angela Silveri F.to Carmelo Geraci

Depositata in Segreteria il 22 MAG 2009

Il Direttore della Segreteria / F.to Pompea Di Donna